

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2010, n. 7-13771

Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuove modalita' di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale di cui alla DGR n. 81-6591 del 4.3.96.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico all'articolo 2, commi 6 e 7, stabilisce che la figura professionale di tecnico ha come requisito il possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico e che per svolgere tale attività deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 avente ad oggetto l'atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, all'articolo 2, comma 6, precisa che "la regione equipara, [...] il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati".

Sulla base della risoluzione adottata il 25 gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, la Giunta regionale con deliberazione n. 81-6591 del 4 marzo 1996 ha dato attuazione alle indicazioni applicative generali del predetto articolo 2 della legge 447/1995, fissando le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini dello svolgimento dell'attività di tecnico competente in materia acustica.

In considerazione dell'evoluzione normativa intervenuta in materia di snellimento dell'attività amministrativa, di tutela delle persone rispetto ai dati personali, nonché della determinazione di ulteriori indirizzi per l'attività dei tecnici acustici ad opera di normative nazionali, con le determinazioni n. 355 del 9 dicembre 1998 e n. 436 del 29 ottobre 2002 sono stati approvati i nuovi modelli per la presentazione delle domande dei tecnici acustici, facendo comunque salvi i requisiti previsti in capo ai richiedenti dalla d.g.r. del 4 marzo 1996, ivi compreso quello della residenza in Piemonte.

Il mutato quadro normativo scaturito dall'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che mira a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale, rende necessario eliminare il requisito della residenza in Piemonte, in quanto vietato dall'articolo 14 della direttiva 2006/123/CE.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 447/1995, il tecnico competente, in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico, presenta apposita domanda corredata da documentazione comprovante di aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Considerato che occorre aggiornare le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini dello svolgimento dell'attività di tecnico competente ai sensi della legge 447/1995, si ravvisa la necessità di stabilire quanto segue:

- i soggetti con domicilio in Piemonte, in possesso dei requisiti di legge, che intendano svolgere attività di tecnico competente ai sensi della succitata legge 447/1995, presentano apposita domanda alla Regione, Direzione Ambiente, Settore Risanamento acustico, atmosferico e elettromagnetico, Via Pomba, 29, 10123 Torino;
- la domanda presentata in bollo deve essere compilata in conformità allo schema che sarà approvato dalla competente struttura regionale;
- per le attività svolte successivamente al 26 maggio 1998, come previsto dagli articoli 4 e 5 del d.p.c.m. del 31/3/1998, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta da un tecnico già riconosciuto competente in materia di acustica ambientale, che attesti di avere affiancato il richiedente nello svolgimento della predetta attività;
- è comunque facoltà della struttura regionale competente richiedere ogni altra documentazione comprovante quanto dichiarato.

Le domande saranno valutate utilizzando i criteri stabiliti con la citata risoluzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 25 gennaio 1996, da apposito gruppo di lavoro costituito da tre funzionari della Direzione Ambiente esperti in materia sotto i profili tecnici e giuridici.

Le domande presentate a partire dal mese di gennaio saranno raggruppate per trimestri e valutate entro trenta giorni dal termine di scadenza del trimestre di riferimento, fatte salve eventuali richieste, debitamente motivate, dirette a conseguire in termini più ristretti l'abilitazione all'esercizio dell'attività.

Il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda sarà adottato dal Responsabile del Settore Risanamento acustico, atmosferico e elettromagnetico, della Direzione Ambiente entro il termine di trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

visto il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

vista l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in materia di acustica ambientale:

- i soggetti con domicilio in Piemonte, in possesso dei requisiti di legge, che intendano svolgere attività di tecnico competente ai sensi della succitata legge 447/1995, presentano apposita domanda alla Regione, Direzione Ambiente, Settore Risanamento acustico, atmosferico e elettromagnetico, Via Pomba, 29, 10123 Torino;
- la domanda presentata in bollo deve essere compilata in conformità allo schema che sarà approvato dalla competente struttura regionale;
- per le attività svolte successivamente al 26 maggio 1998, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta da un tecnico già riconosciuto competente in materia di acustica ambientale, che attesti di avere affiancato il richiedente nello svolgimento della predetta attività;
- le domande sono valutate, utilizzando i criteri previsti con la risoluzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 25 gennaio 1996, da apposito gruppo di lavoro costituito da tre funzionari della Direzione Ambiente esperti in materia sotto i profili tecnici e giuridici;
- le domande presentate a partire dal mese di gennaio 2010 sono raggruppate per trimestri e valutate entro trenta giorni dal termine di scadenza del trimestre di riferimento, fatte salve eventuali richieste, debitamente motivate, dirette a conseguire in termini più ristretti l'abilitazione all'esercizio dell'attività;

- il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda è adottato dal Responsabile del Settore Risanamento acustico, atmosferico e elettromagnetico, della Direzione Ambiente entro il termine di trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre;
di dare atto che la presente deliberazione annulla la precedente deliberazione 4 marzo 1996, n. 81-6591 avente pari oggetto;
di demandare al Settore competente della Direzione Ambiente l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l'adozione della modulistica.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)